

AULA 'A'



Numero registro generale 445/2022
Numero sezionale 1728/2026
Numero di raccolta generale 14830/2026
Data pubblicazione 18/05/2026

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

DIRITTO
SINDACALE
ELEZIONI RSU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Presidente - Cron.

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere - Rep. Ud. 09/04/2026

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO

- Consigliere - CC

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 445/2022

ORDINANZA

sul ricorso 445-2022 proposto da:

██████ S.R.L. già ██████ ██████ ██████ MS.R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato ██████

- ricorrente -

contro

██████ in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████;

- controricorrente -

2026
1728

nonchè contro

██████ ██████ ██████

- intimati -

avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 08/07/2021 R.G.N. 474/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che, rigettando l'opposizione di [REDACTED] s.r.l. (già [REDACTED] s.r.l.), aveva a sua volta confermato il decreto ex art. 28 legge n. 300 del 1970 con il quale era stata ritenuta l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla società che non aveva riconosciuto il risultato delle elezioni di RSU indette dall'organizzazione sindacale [REDACTED] nel novembre 2014 ed aveva negato agli eletti i permessi sindacali.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che la [REDACTED] – Federazione provinciale di [REDACTED] fosse legittimata alla proposizione dell'azione ex art. 28 dello Statuto in quanto era stata offerta la prova della "nazionalità" dell'associazione, da intendersi come diffusione della stessa su gran parte del territorio nazionale, non essendo necessaria la stipulazione di contratti collettivi estesi all'intero ambito nazionale: nel caso di specie, in ogni caso, era stato provata sia la sottoscrizione di contratti nazionali (nel settore ambiente) sia l'adesione alla [REDACTED] sia la presenza in tutti gli ambiti territoriali nazionali nonché l'adesione all'accordo Interconfederale del 1994 e al CCNL Turismo del 2010; con riguardo alla effettività della tutela dei lavoratori del settore di riferimento, è stato ritenuto rilevante sia il numero di dipendenti aderenti all'organizzazione sindacale (39 iscritti su 49/50 lavoratori della società) sia l'attività sindacale svolta all'interno dell'azienda a tutela della salute e sicurezza. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, legittimato attivo [REDACTED] intestatario e legale rappresentante della [REDACTED] in considerazione del mandato conferito al segretario provinciale dagli artt. 2, 14 e 28 dello Statuto dell'organizzazione. Nel merito, la Corte di appello ha ritenuto l'organizzazione sindacale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'Accordo



Interconfederale del 1994 ai fini della presentazione delle liste propedeutiche alle elezioni delle RSU (ossia adesione all'Accordo Interconfederale del 1004 e lista di candidati supportata da almeno il 5% dei lavoratori dell'impresa), interpretando l'art. 46 del CCNL applicato in azienda (settore Turismo) come impegno a rispettare il suddetto art. 2 e non come deroga dell'Accordo Interconfederale.

3. Avverso l'anzidetta sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e l'organizzazione sindacale ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione/errata applicazione degli artt. 28 legge n. 300/1970 e 2697 c.c. nonché comunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione ad agire con il procedimento previsto dalla disposizione statutaria da parte di [REDACTED] nonché in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimità/titolarità di agire di [REDACTED] "Segretario Igiene ambientale" (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che [REDACTED] avesse la legittimazione attiva per proporre ricorso ex art. 28 cit. e che avrebbe assolto all'onere probatorio su essa incombente di provare l'esercizio di attività sindacale a livello nazionale, in realtà provato solamente attraverso dati meramente formali/statici e non decisivi; del pari, nulla è stato provato in ordine alla capacità di contrarre accordi collettivi di livello nazionale nell'ambito del settore produttivo al quale appartiene l'azienda (settore Turismo): la [REDACTED] manca del requisito della nazionalità con riguardo al



settore merceologico di appartenenza dell'azienda e tale requisito non può desumersi semplicemente dall'adesione alla [redacted] (perché non rientra nei compiti istituzionali delle Confederazioni la tutela di una specifica categoria di lavoratori). Inoltre, il ricorso ex art. 28 legge n. 200/1970 era intestato a "[redacted]" in persona del Segretario provinciale sig. [redacted] e non consentiva, quindi, di capire chi fosse l'effettivo ricorrente, [redacted] o [redacted] Nord-est (che ha dichiarato di accettare l'Accordo Interconfederale di luglio 1994); il sig. [redacted] poi, risultava segretario di "Igiene ambientale", privo della legittimazione ad agire nel settore Turismo.

1.2. I motivi sono inammissibili.

1.3. Con le censure più che denunciarsi una errata ricognizione della fattispecie astratta descritta dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori si propone una diversa ricostruzione dei fatti allegati in giudizio, quali risultanti dalla documentazione prodotta con riferimento allo svolgimento di attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale.

1.4. La Corte territoriale nell'accertare l'esistenza della legittimazione ad agire della [redacted] si è attenuta ai principi affermati da questa Corte al riguardo ed ha ritenuto sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale su gran parte (non necessariamente su tutto) il territorio nazionale, pur rilevando altresì l'appartenenza ad una Confederazione sindacale e la stipula di contratti collettivi a livello nazionale (Cass. n.1/2020, Cass. n. 5321/2017, Cass. n. 2735/2015 e più recentemente Cass. n. 6876/2022 e Cass. n. 23264/2023). Con accertamento di fatto in questa sede non sindacabile in quanto istituzionalmente demandato al giudice di merito (cfr. Cass. 26/01/2016 n. 1353 ed ivi le richiamate Cass. nn. 21941, 3545 e 3544 del 2012, Cass. n. 16787 del 2011 e Cass. n. 15262 del 2002) la Corte di merito ha



verificato la dimensione e la diffusione a livello nazionale (numero degli iscritti), oltre che la stipulazione di due CCNL (Fise e Federambiente), l'adesione all'Accordo Interconfederale [REDACTED] 27.7.1994 per la costituzione di RSU e al CCNL Turismo 2010.

1.5. Ulteriori profili di inammissibilità consistono nella sovrapposizione e confusione delle questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia al possesso in concreto del requisito richiesto per la legittimazione attiva del sindacato, e profili giuridici. Anche sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti, chiarezza da escludere nel caso di specie.

1.6. Inoltre, le argomentazioni concernenti la valutazione di dati meramente formali/statici (ai fini della legittimazione attiva dell'organizzazione sindacale) e l'esplicazione del mandato di rappresentanza da parte di [REDACTED] sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento, valutazione preclusa nel caso di specie a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme.

2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione/errata/falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 2 Accordo Interconfederale 27.7.1994, 46 CCNL Turismo Pubblici Esercizi nonché comunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le



parti in relazione alla ritenuta sussistenza in capo a [redacted] del potere di indizione di elezioni per la costituzione di RSU (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). La Corte territoriale ha erroneamente interpretato tali fonti, dalle quali si ricava che solamente le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL settore Turismo possono indire elezioni, e tale interpretazione è stata confermata dalle organizzazioni sindacali che hanno fornito informazioni ai sensi dell'art. 425 c.p.c.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. L'art. 2 dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994

[redacted] per la costituzione delle RSU, rubricato: *"Ambito ed iniziativa per la costituzione"* recita: *"Nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi piu' di 15 dipendenti, può' darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato. Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo"*.

Nel *"chiarimento a verbale"* dell'art. 46 del CCNL settore Turismo 20.2.2010 si dispone che: *"le parti si danno atto che, così come stabilito dall'art. 2 dell'Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL"*.

2.3. La lettura del combinato disposto dell'art. 46 CCNL settore Turismo e dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994 (in specie, artt. 2 e 3) rende chiara la volontà delle parti sociali di riconoscere



il potere di indire le elezioni per le RSU (e di presentare le liste) a due soggetti distinti, ossia non solo alle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo del 1993 (c.d. Protocollo Ciampi), dell'Accordo Interconfederale 1994 e del CCNL applicato in azienda, tra i quali va annoverato il CCNL settore Turismo (come previsto dalla prima parte dell'art. 2 dell'Accordo Interconfederale e dall'art. 46 cit.) ma altresì a quelle che (costituite con un proprio Statuto) raccolgono il 5% delle firme tra i lavoratori dell'impresa e che accettano (espressamente e formalmente) il contenuto dell'Accordo Interconfederale 1994 (come previsto dalla seconda parte dell'art. 2). Il chiarimento contenuto nel CCNL Turismo, andava a precisare i requisiti (di cui all'art. 2 dell'Accordo Interconfederale 1994) concernenti i primi soggetti, senza interferire (ed impedire) il potere di iniziativa dei secondi: ciò è reso evidente dal tenore letterale del "*chiarimento a verbale*" ove, essendo presente una precisazione concernente l'applicazione di un determinato CCNL, il riferimento al CCNL Turismo non può che essere riferito ai requisiti di cui ai primi soggetti (ossia a quelli che, per l'appunto, sono titolari del potere di indire le elezioni delle RSU in forza della sottoscrizione del CCNL applicato in azienda), rimanendo invariati (in assenza di riferimenti specifici) i requisiti richiesti alla seconda categoria di soggetti sindacali.

3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 2697 c.c., 19 legge n. 300/1970, 8 Accordo Interconfederale 1994 nonché comunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla ritenuta sussistenza del diritto delle RSU ai permessi retribuiti (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) posto che nel ricorso introduttivo del giudizio non era comprensibile di quali permessi il sindacato facesse richiesta di riconoscimento.



3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi, come nel caso di specie, a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c." (Cass. n. 22478/2018).

4. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello



previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13, se dovuto.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 9 aprile 2026.

La Presidente

dott.ssa Margherita Maria Leone

